

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 29 aprile 2025, n. 105
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica pro loco Santa Cesarea Terme all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
la D.G.R. n. 398 del 31/03/2025 con cui sono stati prorogati gli incarichi di Dirigenti delle Sezioni al 30/04/2025;
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
la determinazione dirigenziale n. 9/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati al 30 aprile 2025 gli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale;
la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"; DGR n. 1295 del 26/09/2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale";
sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:

- "1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle

pro loco.”

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco:

“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”,

e, all'art. 5, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.”

Considerato che

è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco da parte dell'associazione turistica pro loco Santa Cesarea Terme, via Roma 257, Santa Cesarea Terme, C.F. 92017150753, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 0129330/2025.

L'associazione turistica pro loco in allegato all'istanza ha prodotto la seguente documentazione: copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell'Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.

Con nota prot. n. 0145450 del 20/03/2025 è stata richiesta al Comune di Santa Cesarea Terme e alla Polizia Locale informativa da produrre entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati dall'associazione per quanto riguarda la sede sociale, precisando che l'eventuale mancato riscontro entro il termine fissato sarebbe stato considerato quale positiva verifica della veridicità dei dati dichiarati dall'associazione. Entro il termine fissato il Comune e la Polizia Locale non hanno fornito alcun riscontro.

Ritenuto che

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia, all'esito dell'istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull'allegata documentazione,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati

sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'associazione turistica pro loco Santa Cesarea Terme, via Roma 257, Santa Cesarea Terme, C.F. 92017150753;

di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

di dare atto che il presente provvedimento:

sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune; sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà pubblicato all'Albo Telematico, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;

si compone di n. 5 pagine.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 056/DIR/2025/00108 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Progetti di sviluppo interregionali / Reti tecnologiche / Comunicazione
istituzionale online

Antonio Fabrizio Longo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone